

Codice A2003B

D.D. 4 maggio 2021, n. 96

**L.R. 17/2005 e D.P.G.R. n. 4/R e s.m.i. 2006. Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28/12/2005, n. 17" - Articolo 14. Affidamento alla Società Italiana Autori ed Editori del servizio di fornitura di dati sull'esercizio cinematografico. Approvazione dello schema di Convenzione. Spesa di Euro 22.941,57 cap. 141200/2021-2023.**



**ATTO DD 96/A2000A/2021**

**DEL 04/05/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A2000A - CULTURA, TURISMO E COMMERCIO**

**OGGETTO:** L.R. 17/2005 e D.P.G.R. n. 4/R e s.m.i. 2006. Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28/12/2005, n. 17" - Articolo 14. Affidamento alla Società Italiana Autori ed Editori del servizio di fornitura di dati sull'esercizio cinematografico. Approvazione dello schema di Convenzione. Spesa di Euro 22.941,57 cap. 141200/2021-2023.

La Legge Regionale n. 17 del 28 dicembre 2005 "Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte" prevede, all'art. 4 comma 1, che la Regione Piemonte adotti un regolamento contenente i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività; il successivo comma 2 stabilisce che, nella predisposizione del citato regolamento, la Giunta regionale tiene conto del rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel territorio provinciale.

Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 maggio 2006, n. 4/R e s.m.i., Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte)", come modificato dal Regolamento n. 3/R del 13 ottobre 2014, prevede all'art. 14 comma 1 lettera a) che l'autorizzazione sia concessa, tra l'altro, sulla base del rapporto fra popolazione residente e il numero dei posti esistenti in regione (quoziente regionale) e nel territorio della provincia in cui ha sede la struttura per cui è stata presentata l'istanza (quoziente provinciale).

L'art. 14 comma 4 lettera f) del citato Decreto stabilisce che ai fini della verifica concernente il numero dei posti si fa riferimento al dato ufficiale disponibile presso la Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) riferito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui l'istanza è stata presentata.

La Società Italiana Autori ed Editori è un ente pubblico economico, a base associativa ai sensi della legge 8 gennaio 2008 n. 2, e svolge le funzioni indicate dalla Legge 22 aprile 1941 e successive

modificazioni tra le quali rientra anche lo sviluppo, la promozione e la divulgazione delle opere dell'ingegno, quale sostegno concreto alla creatività.

A fronte dell'esigenza per la Regione Piemonte – Direzione Cultura, Turismo e Commercio di dotarsi di dati esaustivi e certificati sull'esercizio cinematografico in Piemonte, così come previsto dalla normativa regionale in oggetto, e dell'individuazione al sopra citato art. 14 comma 4 lett. f) del DPGR 4r/2016, della SIAE quale soggetto fornitore dei dati, si è reso opportuno e necessario dotarsi, sin dall'entrata in vigore del regolamento in oggetto, di una convenzione che regolasse i rapporti fra SIAE – Sede di Torino e Regione Piemonte relativa a tempi, modalità e oneri di fornitura del servizio. La convenzione rep. n. 13633 del 28.07.2008 stabiliva che la stessa avesse durata triennale a decorrere dalla data della stipula e poteva essere rinnovata alle medesime condizioni per uguale periodo, previa determinazione di autorizzazione al rinnovo da parte del Direttore regionale competente, per quanto riguarda il contraente Regione. La convenzione è stata dunque rinnovata per il triennio 2012 – 2014 con determinazione n. 173/DB1800 del 21.03.2012 rep n. 16728 del 5.04.2012, per il triennio 2015 – 2017 con determinazione n. 239/A20080 del 5.06.2015 rep. n. 186 del 9.07.2015 e da ultimo, per il triennio 2016 – 2018, con determinazione n. 21/A2003A del 1.02.2018 rep. n. 147 del 20.04.2018.

Rendendosi ora necessario procedere al rinnovo della Convenzione per la triennalità 2021 - 2023, la SIAE ha provveduto a presentare con nota prot n. 3892/A2003B del 30.04.2021, il preventivo di spesa ammontante a Euro 6.268,19 oltre IVA, per ognuna delle annualità, che presenta un incremento di Euro 0,19 rispetto a quello del triennio precedente. Tale preventivo viene ritenuto congruo anche in ragione della Delibera del Consiglio di Gestione della SIAE del 18/12/2017, che ha approvato la revisione del tariffario dei servizi di elaborazioni dall'archivio statistico dello Spettacolo.

All'affidamento di fornitura servizio previsto dal presente atto non si applicano le condizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture." e s.m.i. ", in quanto ricorrono le condizioni di esclusione previste all'art. 9.

Lo schema della convenzione, definito di comune intesa fra le parti, è allegato alla presente determinazione, di cui fa parte integrante e sostanziale.

La spesa complessiva di Euro 22.941,57 corrispondenti a Euro 7.647,19 (o.f.i.) per ciascuna delle annualità trova copertura sul cap. 141200 ai sensi della l.r. 1 aprile 2021 n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e considerato,

## **IL VICARIO DELLA DIREZIONE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare gli articoli 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-

amministrativo", 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

- vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), in particolare gli articoli 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";
- vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), più volte integrata e modificata, nonché la corrispondente legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione);
- vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e s.m.i.;
- visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e s.m.i.;
- visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";
- visto il regolamento regionale 5 dicembre 2001 n. 18/R "Regolamento regionale di contabilità (art. 4 legge regionale 7/2001)", art. 23 "Assunzione degli impegni di spesa";
- vista la legge regionale 1 aprile 2021 n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";
- vista la DGR 1 - 3115 del 19/4/2021 Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.;
- vista legge regionale 28 dicembre 2005 n. 17 "Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico";
- visto il D.P.G.R. n. 4/R del 30.05.2006 "Regolamento regionale recante: Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte)" come modificato dal Regolamento n. 3/R del 13 ottobre 2014;
- visto il cap. 141200 "Spese per la promozione e la realizzazione di attività culturali (legge regionale 28 agosto 1978, n. 58) missione 5 programma 2, che è pertinente e che presenta la necessaria disponibilità;

## **DETERMINA**

di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa e visto quanto stabilito dall'art. 14 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 maggio 2006, n. 4/R, Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte)", come modificato dal Regolamento n. 3/R del 13 ottobre 2014, l'adozione di una convenzione fra la Regione Piemonte e la Società Italiana

Autori ed Editori (SIAE) che regoli i rapporti fra le parti per il triennio 2021/2023 relativamente a tempi, modalità e oneri del servizio di fornitura dei dati relativi all'esercizio cinematografico piemontese, secondo l'articolazione evidenziata all'art. 2 dello schema di convenzione;

di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente determinazione, di cui fa parte integrante e sostanziale.

Il compenso per la fornitura del servizio, nei tempi e con le modalità descritte all'articolo 4.1 della Convenzione, è stabilito in € 6.268,19 oltre IVA, per ciascuno dei tre anni di durata della Convenzione stessa.

Alla liquidazione dell'importo sopra citato a favore Società Italiana Autori ed Editori si procederà secondo le modalità indicate agli art. 3.2, 4.1 e 5.1 dell'allegata convenzione.

Alla spesa complessiva derivante dall'applicazione della convenzione e ammontante a Euro 22.941,57, corrispondenti a € 7.647,19 (o.f.i.) per ciascuna delle annualità, si fa fronte, ai sensi della l.r. 1 aprile 2021 n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023", tramite impegni a favore Società Italiana Autori ed Editori (SIAE cod. ben. 96171) sul capitolo 141200 (Missione 5, Programma 2), la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come di seguito specificato:

- Euro 7.647,19 annualità 2021;
- Euro 7.647,19 annualità 2022;
- Euro 7.647,19 annualità 2023.

Di dare atto che, ai sensi delle novità normative introdotte dalla legge 1290/2014 (att. 1, comma 629, lettera b), la somme complessive annuali di Euro 7.647,19, risultano così suddivise:

- Euro 6.268,19 quale imponibile da versare al beneficiario;
- Euro 1.379,00 per IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 24 aprile n. 14 n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, il codice univoco da inserire obbligatoriamente sulla fatturazione inviata in formato elettronico è: YVDPFP (Direzione Cultura Turismo e Commercio).

Di individuare la figura del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in relazione all'atto convenzionale che sarà sottoscritto tra le parti, nel Direttore Vicario della Direzione Cultura, Turismo e Commercio, dott. Marco Chiriotti;

Ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) si dispone che la presente determinazione venga pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web ufficiale della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione del Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 (Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte).

IL VICARIO DELLA DIREZIONE  
Firmato digitalmente da Marco Chiriotti

Allegato

**Convenzione tra la Regione Piemonte e la Società Italiana degli Autori ed Editori ai sensi dell'articolo 14 comma 4 lettera f) del decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 maggio 2006, n. 4/r, regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte)".**

**TRA**

La Regione Piemonte, (di seguito denominata Regione), codice fiscale 80087670016, partita IVA 02843860012, con sede in Torino, Piazza Castello 165 – 10122, rappresentata dal Direttore Vicario della Regionale della Direzione Cultura, Turismo e Commercio, dott. Marco Chiriotti, domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale di Torino, Via Bertola 34;

**E:**

la SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) codice fiscale 01336610587, partita IVA 00987061009, con sede in Roma, viale della Letteratura n. 30, rappresentata con ogni potere di statuto e di legge dalla Dr.ssa Patrizia Picardi dal Direttore nella sua qualità di Direttore della sede Interregionale di Torino e domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede di Torino, Corso Stati Uniti 20.

**PREMESSO CHE:**

- la Legge Regionale n. 17 del 28 dicembre 2005 "Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte" prevede, all'articolo 4 comma 1, che la Regione Piemonte adotti un regolamento contenente i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività; il successivo comma 2 stabilisce che, nella predisposizione del citato regolamento, la Giunta regionale tiene conto del rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel territorio provinciale;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 maggio 2006, n. 4/R, Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte)", come modificato dal Regolamento n. 3/R del 13 ottobre 2014, prevede all'articolo 14 comma 1 lettera a) che l'autorizzazione è concessa, tra l'altro, sulla base del rapporto fra popolazione residente e il numero dei posti esistenti in regione (quoziente regionale) e nel territorio della provincia in cui ha sede la struttura per cui è stata presentata l'istanza (quoziente provinciale);

- l'articolo 14 comma 4 lettera f) del citato Decreto stabilisce che ai fini della verifica concernente il numero dei posti si fa riferimento al dato ufficiale disponibile presso la Società Italiana Autori ed Editori riferito al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui l'istanza è stata presentata;
- la Società Italiana Autori ed Editori (di seguito SIAE) è un ente pubblico economico, a base associativa ai sensi della legge 8 gennaio 2008 n. 2, e svolge le funzioni indicate dalla Legge 22 aprile 1941 e successive modificazioni tra le quali rientra anche lo sviluppo, la promozione e la divulgazione delle opere dell'ingegno, quale sostegno concreto alla creatività;
- la SIAE ha interesse a promuovere la fruizione dell'arte allargandola a un pubblico sempre maggiore agevolando in tal modo anche la circolazione delle opere dell'ingegno;
- la SIAE si rende disponibile alla cessione dei dati sopra indicati;
- che a fronte dell'esigenza per la Regione Piemonte – Direzione Cultura, Turismo e Commercio, di dotarsi di dati esaustivi e certificati sull'esercizio cinematografico in Piemonte, così come previsto dalla normativa regionale in oggetto, e dell'individuazione della SIAE, da parte della stessa normativa, quale soggetto fornitore dei dati, si è reso opportuno e necessario dotarsi di una convenzione che regolasse i rapporti fra SIAE – Sede di Torino e Regione Piemonte relativi a tempi, modalità e oneri di fornitura del servizio. La convenzione rep. n. 13633 del 28.07.2008 stabiliva che la stessa avesse durata triennale a decorrere dalla data della stipula e poteva essere rinnovata alle medesime condizioni per uguale periodo, previa determinazione di autorizzazione al rinnovo da parte del direttore Regionale competente, per quanto riguarda il contraente Regione. La convenzione è stata dunque rinnovata per il triennio 2012 – 2014 con determinazione n. 173/DB1800 del 21.03.2012 e rep n. 16728 del 5.04.2012, per il triennio 2015 – 2017 con determinazione n. 239 del 5.06.2015 rep. n. 186 del 9.07.2015 e da ultimo per il triennio 2016 – 2018 con determinazione n. 21/A2003A del 1.02.2018 rep. n. 147 del 20.04.2018.
- Rendendosi necessario procedere al rinnovo della Convenzione per la triennalità 2021 – 2023, la Società Italiana Autori ed Editori ha provveduto a presentare il preventivo di spesa ammontante a Euro 6.268,19 oltre IVA per ogni anno.

## **QUANTO SOPRA PREMESSO**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **ARTICOLO 1 - PREMESSA**

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

#### **ARTICOLO 2 - OGGETTO**

2.1 La presente convenzione è finalizzata a regolare i rapporti fra la SIAE e la Regione relativi a tempi, modalità e oneri del servizio di fornitura dei dati annuali di cui all'articolo 14 comma 4 lettera f) del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 maggio 2006, n. 4/R, Regolamento

regionale recante: “Attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell’esercizio cinematografico del Piemonte)” concernenti il numero dei posti esistenti in Piemonte presso sale cinematografiche in attività negli anni 2020, 2021 e 2022.

### **ARTICOLO 3 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’**

3.1 SIAE si impegna a fornire alla Regione periodicamente, come da tempistica indicata nel successivo articolo 4 comma 1 un report in formato xls contenente le seguenti informazioni:

- 1) nome della provincia;
- 2) nome della località – comune;
- 3) nome dell’esercizio cinematografico (in caso di multisala, dovrà essere riportato l’eventuale nome delle singole sale);
- 4) indirizzo e numero civico;
- 5) codice di avviamento postale;
- 6) Latitudine e Longitudine;
- 7) tipo di locale (cinema, cinema teatro, auditorium, ecc.);
- 8) capienza (numero di posti);
- 9) in caso di multisala, i posti delle singole sale;
- 10) giornate solari di attività;
- 11) numero di biglietti emessi nell’anno considerato

relativo a tutte le manifestazioni che si svolgeranno nel triennio 2020-2022 nella Regione Piemonte per il genere di manifestazione “Spettacolo Cinematografico” per le quali è previsto il rilascio di un titolo di accesso specifico da parte degli spettatori/partecipanti.

3.2 La lettera di certificazione dei dati, firmata digitalmente dal Direttore della sede regionale del Piemonte della SIAE, deve pervenire, unitamente ai dati medesimi, ai competenti uffici della Regione Piemonte – Direzione Cultura Turismo e Commercio, Settore Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo, alla casella di Posta Elettronica Certificata [attivitaculturali@cert.regione.piemonte.it](mailto:attivitaculturali@cert.regione.piemonte.it)

### **ARTICOLO 4 – TEMPISTICHE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

4.1 Il report annuale (in formato xls) e la lettera di certificazione degli stessi (in formato pdf) saranno inviati alla casella di posta elettronica [spettacolo@regione.piemonte.it](mailto:spettacolo@regione.piemonte.it) entro il 15 maggio di ogni anno del triennio di vigenza della Convenzione.



## **ARTICOLO 5 – VALORE ECONOMICO DELLA PRESTAZIONE**

5.1 Con riferimento alla elaborazione e alla fornitura dei dati di cui all'articolo 3 comma 1, in base alla Delibera del Consiglio di gestione della SIAE del 18 dicembre 2017, il valore economico di tali lavorazioni fornite da SIAE alla Regione e riferiti alle rilevazioni di ciascun anno, è fissato in EURO 6.268,19 (seimiladuecentosessantotto/19) oltre IVA, per un totale di EURO 7.647,19 (settemilaseicentoquarantasette/19).

## **ARTICOLO 6 – REMUNERAZIONE DELLA PRESTAZIONE**

6.1 Per le prestazioni previste al precedente articolo 3 comma 1, SIAE emetterà fattura per complessivi EURO 7.647,19 (IVA inclusa) entro il 30 maggio di ciascun anno per i dati riferiti all'anno precedente. SIAE dichiara che gli importi previsti al precedente articolo 5 sono assolutamente congrui e comprensivi di tutti i costi necessari all'esecuzione delle attività.

6.2 Ai sensi dell'articolo 25 del D.L. 66/2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, a decorrere dal 31.03.2015 le pubbliche amministrazioni " *non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica*".

La fattura come stabilito dall'articolo 1, comma 209 della legge 4 dicembre 2007, n. 244 ed in attuazione del disposto di cui all'articolo 6, omni 2 e 6 del decreto MEF 2 aprile 2013 n. 55, ai fini del pagamento dovrà essere trasmessa obbligatoriamente in formato elettronico avverrà attraverso il Sistema d'Interscambio (SdI),. Relativamente alla presente convenzione, SIAE deve inviare le relative fatture al seguente codice univoco ufficio IPA: **YVDPFP**.

## **ARTICOLO 7 – TERMINI DI PAGAMENTO**

7.1 Per le prestazioni previste al precedente articolo 3, comma 1 la Regione si impegna ad erogare il compenso complessivo di EURO 7.647,19 (IVA inclusa) entro il 30 agosto di ogni anno a fronte del rispetto da parte della SIAE di quanto stabilito all'articolo 4.

7.2 In caso di ritardo, imputabile alla SIAE, nella trasmissione dei dati entro il termine stabilito all'articolo 4 comma 1, verrà applicata una penale pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo.

7.3 Nel caso in cui ad una successiva verifica, i dati forniti risultassero errati o incongruenti rispetto ai dati risultanti dalla documentazione riferita all'anno precedente verrà applicata una penale del 10% sul costo del servizio per l'anno considerato, fatta salva idonea motivazione fornita dalla SIAE relativamente alla discordanza dei dati fra diverse annualità.

7.4 L'emergere di incongruenze o errori nel corso della fase di controllo dei dati interrompe i tempi

di pagamento di cui all'articolo 4.

### **ARTICOLO 8 - Struttura organizzativa**

8.1 Al fine di una migliore organizzazione delle attività in attuazione della presente Convenzione, Regione nomina come proprio referente Francesco Vergnano, di cui si indicano i seguenti recapiti: Via Bertola 34, 10122 Torino tel.: 011 4322527 e-mail: francesco.vergnano@regione.piemonte.it.

8.2 La SIAE nomina come proprio referente Toralbi Marco, di cui si indicano i seguenti recapiti: Viale della Letteratura, 30, 00144 ROMA; tel.: 06 5990 3022 e-mail: marco.toralbi@siae.it.

### **ARTICOLO 9 – TRATTAMENTO DEI DATI**

9.1 I risultati delle attività svolte in virtù della presente Convenzione potranno essere divulgati ed utilizzati da entrambi i soggetti, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente accordo.

9.2 In particolare, la Regione si impegna a rendere noto, il sostegno e la collaborazione prestata da SIAE nelle pagine istituzionali dedicate alle azioni e ai prodotti oggetto del presente accordo e nei materiali divulgativi e promozionali con l'apposizione del logo SIAE accompagnato dal testo "in collaborazione con".

9.3 La Regione si impegna a non divulgare, in alcun modo, i dati economici riconducibili, direttamente o indirettamente, a specifici soggetti organizzatori.

9.4 SIAE e la Regione convengono che il trattamento dei dati sarà riferito alle sole persone giuridiche e qualora dovesse ricorrere un trattamento di Dati Personali questo verrà fatto in ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679, con particolare riferimento alle condizioni di liceità del trattamento ex art 6 del Regolamento.

### **ARTICOLO 10 – DURATA**

10.1 La presente Convenzione ha validità per il triennio 2021 - 2023 a decorrere dalla data di stipula della stessa e con scadenza il 31.12.2023 e può essere rinnovata alle medesime condizioni per uguale periodo, fatto salvo l'eventuale adeguamento del costo di fornitura del servizio, previa determinazione di autorizzazione al rinnovo del Direttore Regionale competente, per quanto riguarda il contraente Regione.

10.2 Ciascuna delle parti si riserva il diritto di risolvere la presente Convenzione anche prima del termine naturale di scadenza, nel caso di comprovato inadempimento degli obblighi ed agli impegni assunti o di sopravvenuta modificazione della normativa regionale in oggetto che renda non più necessari i dati oggetto del servizio.

10.3 Alla parte inadempiente l'altra parte può intimare di adempiere in un congruo termine, non superiore a tre mesi, decorso il quale la Convenzione si intende risolta di diritto.

10.4 Durante il periodo di vigenza della Convenzione le parti possono concordare ed apportare per iscritto eventuali modifiche e/o integrazioni alla stessa.

#### **ARTICOLO 11 – FORO COMPETENTE**

11.1 Per la soluzione di eventuali controversie connesse alla presente Convenzione che non potessero essere definite in via amministrativa, le parti riconoscono come Foro competente quello di Torino.

#### **ARTICOLO 12 SPESE**

12.1 La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico della SIAE.

#### **ARTICOLO 13 – MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS N. 231/2001 E CODICE ETICO**

13.1 Con la sottoscrizione del presente contratto, SIAE e Regione Piemonte dichiarano di avere preso reciprocamente atto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo ex D.Lgs. 231/01 (il "Modello Organizzativo"), adottati dalle due società e pubblicati sui rispettivi siti internet [www.siae.it/siaetrasparente](http://www.siae.it/siaetrasparente) e sul sito <http://trasparenza.regione.piemonte.it/amministrazione-trasparente> la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente accordo. Eventuali violazioni del Codice Etico e/o del Modello Organizzativo di tempo in tempo vigenti potranno, pertanto, determinare, nei casi più gravi, la risoluzione del presente accordo nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti da SIAE e/o la Regione.

Torino, lì

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore della Sede di Torino  
Società Italiana Autori ed Editori  
d.ssa Patrizia Picardi

REGIONE PIEMONTE

Il Direttore Vicario -  
dott. Marco Chiriotti